

Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro

Sentenza 12 gennaio 2026 n. 4260

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Guido ROSA Presidente

Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est.

Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere

All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 465 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente

TRA

(...) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (...) e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via (...)

Appellante

E

(...), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (...) e domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Calabria via (...)

Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1514/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/02/2025 e notificata in data 10/02/2025.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/12/2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (...), premesso di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di numerose cooperative succedutesi nel tempo nello svolgimento degli appalti indetti dal (...) per i servizi di pulizia nel settore scolastico e di non aver ricevuto il versamento del TFR relativo al periodo dal 01/07/2001 al 28/02/2012 nonostante la continua prestazione di lavoro, dedotto che la (...) d'ora in poi anche solo "(...)" dovesse considerarsi depositaria, in quanto ultima cessionaria ex art. 2112 c.c., anche della somma maturata a titolo di TFR alle dipendenze delle società pregresse ed allegato di non aver ricevuto la corresponsione di quanto dovuto da parte di quest'ultima, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti dell'indicata società ingiunzione di pagamento della somma di Euro 10.122,24.

1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2874/2024.

1.2. La società ingiunta (...)ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, lamentando, in sintesi, l'integrale liquidazione da parte della stessa della somma dovuta a titolo di TFR (per il periodo svolto dalla lavoratrice alle sue dipendenze) e l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. (e della conseguente solidarietà da parte della cessionaria del ramo d'azienda), deducendo che nel caso di specie si fosse verificato un mero cambio d'appalto con conservazione dei lavoratori dipendenti già impiegati nella precedente società ai sensi della clausola sociale ex art. 4 del CCNL di settore, e rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso: - dichiarare nullo, invalido, illegittimo, errato e, quindi, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le causali di cui in narrativa e/o, comunque, accertare che nulla è dovuto dalla (...) alla Sig.ra (...); - con vittoria di spese, competenze ed onorari".

1.3. Nella resistenza di (...), il Tribunale di Roma ha così statuito: "Rigetta l'opposizione e conferma il decreto n.2874 2024; condanna (...) (...) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.2500,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione".

1.3.1. Il primo giudice ha rigettato l'opposizione affermando che il trasferimento d'azienda comporta l'effetto di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 e che lo stesso trasferimento può essere escluso solo a fronte della concreta allegazione e prova di elementi di discontinuità nella gestione aziendale tra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova, tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione. Ha, quindi, escluso che la società avesse provato tali elementi di fatto relativi alle modalità di esecuzione e agli strumenti impiegati, deducendo meramente atti negoziali a tal fine irrilevanti.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello (...) lamentando, con un unico articolato motivo, una errata valutazione degli elementi di fatto e delle prove emerse dall'istruttoria, nonché dei documenti depositati dalla stessa società.

2.1. Si è costituita in giudizio (...) resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. L'appello è infondato e deve essere respinto.

4. Con un unico articolato motivo di ricorso la parte appellante censura la ricostruzione dei fatti di cui alla gravata sentenza, lamentando un'errata valutazione delle prove. In particolare, ad avviso della società, non può trovare applicazione l'art. 2112 c.c. (e il conseguente regime di responsabilità solidale) alla luce della documentazione depositata, da cui emergerebbe la volontà delle parti contrattuali di escludere qualsiasi trasferimento d'azienda, nonché delle circostanze fattuali (relative a sede, orari, qualità e risultato del servizio) indici di discontinuità nel cambio d'appalto.

4.1. Richiamando le argomentazioni già svolte dalla Corte di appello di Roma all'esito di analogo giudizio (sentenza della Corte di appello di Roma n. 3508/2025 che si indica ex art. 118 disp. att. c.p.c.) si osserva che il testo previgente del terzo comma dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 stabiliva: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda". Il testo attualmente vigente (dal 23/07/2016), come modificato dall'art. 30 legge 122/2016, recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".

4.2. Pertanto, se secondo la disciplina previgente il cambio d'appalto con assorbimento del personale già occupato non costituiva trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., lo stesso non può dirsi alla luce della successiva modifica normativa, resasi necessaria in considerazione della "imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23/CE, in materia di trasferimento di azienda" (così Cass. 27607/2024). In tal senso la primazia della normativa europea impone la disapplicazione di qualsiasi norma nazionale di segno contrario, ancorché vigente prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016.

4.3. In particolare, l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c. è subordinata alla ricorrenza di due elementi sostanziali: - che il nuovo appaltatore abbia "una propria struttura organizzativa e produttiva" autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito; - che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa". Infatti, "Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato

di una propria struttura organizzativa e operativa, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesi di trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto" (Cass. Sez. L., 24/10/2024, n. 27607).

4.4. Sul piano probatorio, poi, la stessa sentenza specifica come la norma determini "un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità)".

4.5. Nel caso di specie va rilevato che, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, con il ricorso in opposizione la (...) si è limitata a richiamare vari atti negoziali sottoscritti tra sindacato e il (...) disciplinanti l'oggetto dell'appalto, naturalmente inidonei a impedire la piena operatività delle richiamate previsioni, di carattere imperativo, di cui al D.Lgs. 276/2003 e alla direttiva 2001/23/CE, le quali non attribuiscono ai CCNL alcuna potestà derogatoria.

4.6. Dunque, non può trovare accoglimento la tesi difensiva orientata alla massima valorizzazione dell'autonomia negoziale delle parti, atteso il valore assolutamente prevalente da attribuire alla normativa.

4.7. Al contrario, è mancata qualsiasi allegazione (e tanto meno prova) in ordine agli "elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda". Secondo la giurisprudenza evidenziata, invece, tale prova risulta necessaria (e sufficiente) a escludere l'operatività delle tutele previste in favore dei lavoratori dall'art. 2112 c.c.

4.7. Solo in sede di gravame, con l'atto d'appello, la (...) ha rappresentato elementi di asserita discontinuità rispetto all'impresa uscente, potenzialmente ed astrattamente idonei a escludere la ricorrenza, nel caso di specie, di un mero mutamento della sola titolarità dell'azienda. In particolare, l'autonoma e propria organizzazione si dovrebbe desumere: - dalla presenza di propri dipendenti oltre a quelli già precedentemente impiegati nell'appalto; - dalla diversità di sede nonché di orario della prestazione resa dalla dipendente; - dall'utilizzo di propri beni e strumenti aziendali per l'esecuzione del servizio di pulizia "che, stante le inevitabili differenze e caratteristiche rispetto agli strumenti di talvolta utilizzati dalle rispettive aziende subentrate nel corso dell'appalto, incidono in maniera diversificata sui tempi di esecuzione, ovvero sul risultato e sulla qualità del servizio".

4.8. Si tratta, tuttavia, di circostanze non allegate con il ricorso di primo grado, e che pertanto non possono trovare ingresso nel giudizio di appello comportando necessariamente un accertamento in

fatto del tutto inammissibile, e comunque generiche oltre che prive di qualsivoglia riscontro. Ne consegue che la tesi della società non può essere condivisa, per difetto di prova.

5. In definitiva, l'appello è infondato e deve essere, dunque, rigettato.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.

7.1. Va sul punto specifico disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nel senso che laddove si legge "da parte dell'Istituto appellante" deve leggersi "da parte dell'appellante".

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento in favore di (...)delle spese di lite del grado che liquida in Euro 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Roma, 11/12/2025